



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19139

Data: 26/01/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 26/01/2020 relativo all'incontro (16290) di Campionato Nazionale Maschile IHL Serie A disputatosi a Lungo Rienza (BZ) il 25/01/2020 tra HC Pustertal Wölfe (617) e SG Cortina Hafro (705).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Conci Davide** (n. tessera 36003) della società Hc Val Pusteria S.s.d.a.r.l. 617 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco .

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **Bruneteau Nickolas Chase** (n. tessera 611720) della società S.s.d. A.r.l. Sportivi Ghiaccio Cortina 705 ai sensi dell' Art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco .

D) Motivazione:

Conci Davide (n. tessera 36003) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 05,14 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un avversario. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, non essendo state evidenziate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica ed altresì considerato che la stessa è stata valutata dal direttore di gara come non idonea a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell' atleta colpito, si ritiene equo contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata).

Bruneteau Nickolas Chase (n. tessera 611720) :dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 59,00 il predetto giocatore caricava all' altezza della testa un avversario. Veniva così punito con una penalità minore più penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti), ai sensi della regola 124 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

L' arbitro fa presente che il giocatore che ha subito il fallo riprendeva regolarmente il gioco.

Ciò premesso, non essendo state evidenziate conseguenze lesive a carico del giocatore che ha subito la segnalata carica ed altresì considerato che la stessa è stata valutata dal direttore di gara come non idonea a mettere in pericolo l'incolumità fisica dell' atleta colpito, si ritiene equo contenere l' infliggenda sanzione disciplinare della squalifica nel minimo edittale previsto di 1 (una) giornata).

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2019-2020**

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hc Val Pusteria S.s.d.a.r.l. (617).

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.s.d. A.r.l. Sportivi Ghiaccio Cortina (705).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi